

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

347 – 34995 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 75-10303 DEL 23/3/2012 E S.M.I.  
PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI  
DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..**

**SOCIETÀ:** Ambrogio Reverse Logistics S.r.l.

**SEDE LEGALE:**

**E OPERATIVA:** Strada delle Pignere n. 3 – 10060 Candiolo (TO)

P.IVA: 02735480010

POS. n. 001329

**Il Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE:**

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 75-10303 del 23/3/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società Augusta Trasporti S.r.l. ed in seguito volturata in capo alla Società Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., per l'installazione di Strada delle Pignere n. 3, nel Comune di Candiolo. Presso l'installazione viene svolta l'attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ed altre operazioni accessorie.

Nel provvedimento si dispone che il rinnovo dell'autorizzazione verrà effettuato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della medesima determinazione.

▪ L'AIA è stata successivamente aggiornata con D.D. n. 208-32219 del 7/8/2012, con D.D.n. 4-715 del 8/1/2013 e con D.D. n. 20-5396 del 25/2/2015, relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore con le modalità previste all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

▪ in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)". Il Decreto ha modificato, tra l'altro, l'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplinava il rinnovo periodico dell'AIA, ora sostituito da un riesame periodico disposto dall'Autorità Competente ed ha introdotto l'obbligo di redigere una relazione di riferimento in caso di utilizzo di sostanze pericolose;

▪ per effetto della L. 56/2015, in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dalla medesima data;

▪ con nota di protocollo Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 90813 del 25/7/2016, lo scrivente Servizio ha comunicato alla Ambrogio Reverse Logistics S.r.l. l'avvio di procedimento di riesame dell'AIA, disposto alla luce di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014. In

tale nota, alla luce della scadenza del provvedimento di rinnovo, fissata al 23/3/2017, è stato prescritto alla Società di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la documentazione tecnica necessaria al riesame dell'AIA, come previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'invio di osservazioni da parte del pubblico;

- in data 26/9/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 110836, la Ambrogio Reverse Logistics S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 25/7/2016, di prot. C.M.T. n. 90813, per il riesame dell'AIA;
- con nota del 10/10/2016, di prot. C.M.T. n. 117518, è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA. La seduta di Conferenza si è tenuta in data 26/10/2016.

Come emerge dal verbale della seduta di Conferenza depositato agli atti, trasmesso con nota del 3/11/2016 di prot. C.M.T. n. 127705, i rappresentanti degli Enti coinvolti a vario titolo nel procedimento amministrativo hanno espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame.

- In data 25/10/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 124399 del 28/10/2016, la SMAT S.p.a. ha trasmesso un propria memoria tecnica con la quale confermava le prescrizioni già riportate in AIA per quanto di competenza;
- in data 4/11/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 128485 del 7/11/2016, la Ambrogio Reverse Logistics S.r.l. ha trasmesso alcune precisazioni in merito ai rifiuti da sottoporre ad attività di cernita;
- in data 7/11/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 128814 di pari data, la Società ha richiesto l'inserimento di un CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l'installazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 75-10303 del 23/3/2012 non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:

- il BRef verticale " Waste Treatment Industries – august 2006";

- il BRef orizzontale " General Principles of Monitoring – july 2003".

La rispondenza delle tecniche adottate presso l'installazione oggetto di riesame alle Migliori Tecniche Disponibili (o Best Available Techniques BAT) contenute nei suddetti documenti di riferimento, è già stata verificata al momento del rinnovo dell'AIA ed in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento. Non essendo variato lo stato di fatto degli impianti che costituiscono l'installazione non sono necessari adempimenti per l'adeguamento alle BAT;

- con specifico riferimento alle singole matrici ambientali l'istruttoria di riesame ha evidenziato quanto segue:

➤ per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- dall'esame della documentazione trasmessa è emersa la sostanziale rispondenza tra quanto

attuato presso l'installazione e il contenuto dei documenti comunitari. La Società non è dotata di un SGA certificato, ma adotta procedure gestionali in linea con le BAT di settore;

- nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi la Società ha avanzato la richiesta di poter sottoporre a cernita i rifiuti costituiti da imballaggi ed altri materiali quali metalli e plastica. La Società ha precisato che l'attività di cernita può rendersi talvolta necessaria per rifiuti provenienti da microraccolta, in cui alcuni componenti sono mischiati. Si ritiene che la proposta dell'azienda garantisca un corretto avvio a smaltimento degli imballaggi, specialmente quelli costituiti da contenitori a pressione vuoti (di cui ai CER 150111\*), la cui gestione può comportare problemi di sicurezza ad esempio in fase di pressatura o triturazione. Anche per gli altri materiali di cui è stata richiesta la cernita non sono emersi elementi ostativi, la richiesta della Società può, quindi, essere accolta;

- con propria nota del 7/11/2016, di prot. C.M.T. n. 128814, la Ambrogio Reverse Logistics S.r.l. ha chiesto l'introduzione del CER 130703\* - miscele di carburante, nell'elenco delle tipologie conferibili presso l'installazione, senza aumento dei quantitativi massimi autorizzati. La Società ha motivato tale richiesta con la necessità di avere un piccolo polmone per questo rifiuti, che sono conferiti dalle autofficine a seguito di errati rifornimenti ed è, quindi, costituito da gasolio misto a benzina.

In merito non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della modifica proposta dalla Società, confermando le modalità di gestione già in atto per i rifiuti liquidi pericolosi;

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2016 e s.m.i., l'installazione risulta appartenere alla categoria IPPC riportata al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, con una capacità superiore a 50Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;

➤ in merito agli scarichi idrici ed alla gestione delle acque meteoriche:

- dall'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento non si originano scarichi soggetti ad autorizzazione;

- con il rilascio dell'AIA del 2007 è stato approvato il Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche, redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.. Dall'esame della documentazione trasmessa per l'istruttoria di riesame emerge che nulla è variato rispetto al piano originariamente approvato e già confermato nel rinnovo del 2012. Le acque di dilavamento di prima pioggia sono avviate alla pubblica fognatura dopo essere state raccolte in una vasca opportunamente dimensionata e sottoposte ad una sedimentazione e disoleatura. Le acque di seconda pioggia sono, invece, avviate direttamente in rete fognaria.

- con propria nota del 25/10/2016, di prot. C.M.T. n. 124399 del 28/10/2016, la SMAT S.p.a., in qualità di gestore della rete fognaria in cui recapitano le acque meteoriche derivanti dall'installazione, ha confermato in ambito di riesame le prescrizioni già impartite con i precedenti atti autorizzativi;

➤ per quanto attiene alle emissioni in atmosfera.

- dall'installazione non si originano emissioni in atmosfera significative. L'unica emissione è,

infatti, costituita dallo sfiato del serbatoio destinato allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da olio motore esausto le cui emissioni possono essere considerate trascurabili anche in considerazione della ridotta frequenza delle operazioni di svuotamento o riempimento. Tale sfiato risulta sottoposto, inoltre, a trattamento di filtrazione a carboni attivi. Nell'ambito del presente riesame si ritiene, comunque, opportuno procedere all'autorizzazione formale di tali emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., senza prevedere autocontrolli periodici e raccomandando una corretta gestione dei filtri a carbone;

➤ per quanto riguarda il rumore:

- la Società, in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento di rinnovo dell'AIA n. 75-10303 del 23/3/2012, ha effettuato alcuni rilievi fonometrici le cui risultanze sono state riassunte nella relazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, trasmessa in data 28/5/2013 con nota di prot. della Provincia di Torino n. 94608. Da tale relazione emerge che, in base alle misurazioni effettuate, l'impatto acustico generato dall'installazione oggetto del presente provvedimento rispetta i valori di immissione sonora previsti per la propria classe acustica di riferimento nonché di quella riferita ai recettori limitrofi. Il limite del valore differenziale è rispettato nei punti di misura indagati;

- non sono emerse criticità in merito alla matrice rumore né sono state segnalate particolari problematiche da parte del Comune di Candiolo, sede dell'impianto;

➤ in merito alla relazione di riferimento ed ai controlli ambientali:

- l'art. 29 *ter* lett. m del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008) il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento, che consideri la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la redazione di quest'ultima. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, la Ambrogio Reverse Logistics S.r.l. ha trasmesso in data 31/3/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 48678 del 1/4/2015, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. sopra citato. I contenuti dello screening sono stati analizzati nel corso della seduta di Conferenza del 26/10/2016, durante la quale i soggetti convenuti hanno considerato condivisibili le valutazioni del gestore circa la non sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, in quanto presso l'installazione non sono impiegate sostanze pericolose pertinenti ai fini della valutazione.

- l'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che in occasione del riesame l'Autorità Competente utilizzi anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni effettuate dagli Organi di Vigilanza e controllo nel periodo di validità dell'AIA. In proposito sono state considerate le risultanze del controllo integrato effettuato da ARPA nel mese di luglio 2016, riassunte nella relazione tecnica del 20/7/2016, di prot. C.M.T. n. 87700. Nel corso di tale controllo integrato non sono emerse irregolarità e non sono state segnalate da ARPA criticità nella gestione dell'installazione;

- con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ARPA effettuerà il controllo integrato dell'installazione con le modalità e le frequenze riportate nel proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it);

#### **RILEVATO che:**

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Candiolo, sede dell'impianto;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 334/99 e s.m.i.. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità e le tempistiche individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento l'installazione in oggetto non risulta in possesso di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001 né risulta registrata ai sensi del Regolamento CE/1221/2009 (EMAS), ciò rileva ai fini delle scadenze con cui verrà effettuato il riesame con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto dall'Autorità competente decorsi cinque anni dal rilascio della presente determinazione;

#### **RILEVATO inoltre che:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame e di aggiornamento dell'AIA che sono risultati congrui;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

#### **RITENUTO pertanto di:**

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 25/7/2016, di prot. C.M.T.

n. 90813, l'AIA rilasciata alla Società Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., da ultimo rinnovata con provvedimento n. 75-10303 del 23/3/2012 e s.m.i. e relativa all'installazione di Strada delle Pignere n. 3, nel Comune di Candiolo;

- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA:**

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 25/7/2016, di prot. C.M.T. n. 90813, l'AIA rilasciata alla Società Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., da ultimo rinnovata con provvedimento n. 75-10303 del 23/3/2012 e s.m.i. e relativa all'installazione di Strada delle Pignere n. 3, nel Comune di Candiolo;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate nel seguito:
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed operazioni accessorie di cui ai punti D13 ed R12 dei medesimi allegati (queste ultime descritte in dettaglio in allegato);
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività;
  - conferma dell'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.;
3. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
7. di prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. È fatto salvo l'obbligo del gestore di aggiornare detta valutazione in caso di variazioni del ciclo produttivo o di impiego di nuove sostanze pertinenti e presentare la relazione di riferimento, qualora dovuta per effetto delle modifiche intervenute;

8. di disporre che entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;

10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 *decies* comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento, qualora necessario, comprese le tipologie di rifiuti cui il medesimo si riferisce secondo le modalità previste dalla norma vigente ;

11. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 *octies* comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 19/12/2016

RM

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo GUERRINI)



## SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE.

### 1.1) AREE DI STOCCAGGIO E ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Le aree di stoccaggio sono quelle individuate nella planimetria generale allegata alla documentazione trasmessa nell'ambito del riesame dell'AIA di cui alla nota del 26/9/2016 di prot. C.M.T. n. 110836. Tale planimetria tiene conto delle modifiche apportate al lay out dell'impianto nell'arco del periodo di validità dell'AIA rilasciata.

L'installazione si compone di tre aree di stoccaggio:

- un'area esterna pavimentata di estensione pari a circa 770 m<sup>2</sup>, dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sversamenti e destinata allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, identificata nel seguito con la lettera **A**;
- un capannone tamponato su tre lati, di superficie pari a circa 330 m<sup>2</sup>, destinato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, identificato nel seguito con la lettera **C**. Nel capannone è posizionato un serbatoio metallico fuori terra per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da oli usati. L'area **C** è suddivisa in settori destinati ciascuno a diverse categorie merceologiche di rifiuti, come riportato nella tabella di cui al successivo punto **1.3**);
- un'area interna al magazzino asfaltato posto in adiacenza all'area **A**, in cui è autorizzata la cernita di pneumatici fuori uso e di altri rifiuti, di estensione pari a circa 413 m<sup>2</sup>, identificata con la lettera **C1**. L'area di cernita è dotata di un cassone scarrabile per lo stoccaggio degli pneumatici fuori uso e degli altri rifiuti, propedeutico alla cernita.

Con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., presso l'installazione sono autorizzate le seguenti operazioni di gestione rifiuti:

- D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove i rifiuti sono prodotti;
- R13** – messa in riserva di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove i rifiuti sono prodotti;
- D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui da D1 a D12;
- R12** – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Le operazioni **D13** ed **R12** individuano per l'installazione in oggetto, in aderenza a quanto disposto nelle note (2) all'allegato B e (7) all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti attività accessorie allo stoccaggio:

- cernita;
- riduzione volumetrica;
- miscelazione di rifiuti costituiti da scarti di olio minerale per motori di cui al CER 130205\*, aventi le stesse caratteristiche di pericolo (miscelazione non in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.),

limitatamente alle tipologie di rifiuti espressamente indicate nella tabella di cui al successivo punto 1.2).

## 1.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Nella tabella di pag.11 sono riportati i CER dei rifiuti autorizzati presso l'installazione. Le operazioni autorizzate su ciascuna tipologia sono quelle in cui è riportata una X nella casella corrispondente al relativo codice CER.

Le operazioni accessorie sono ammesse per i rifiuti in cui alle caselle corrispondenti sono riportate le seguenti sigle:

M = miscelazione non in deroga,

C = cernita,

R = riduzione volumetrica,

CR = cernita e riduzione volumetrica.

Nella tabella sono altresì riportate le aree di stoccaggio, così come identificate al precedente punto 1.1).

I numeri riportati nell'ultima colonna della tabella, identificano, invece, le diverse tipologie di contenitori impiegati per l'attività di stoccaggio secondo la legenda riportata nel seguito.

Identificativo	Tipologia di contenitore utilizzato	Identificativo	Tipologia di contenitore utilizzato
1	contenitori metallici	9	contenitori metallici a parete piena
2	contenitori in HDPE	10	scatole di cartone o legno
3	big bags	11	contenitori in HDPE resistenti agli acidi
4	casce mobili	12	gabbie metalliche
5	scarrabili	13	impilati e/o imballati su pedane
6	fusti metallici	14	serbatoio metallico fuori terra
7	fusti in HDPE	15	in balle
8	cisternette in HDPE		

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X		C	1-2-3-4-5
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X		C	1-3
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X		X		C	1-3
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		X		C	1-3
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X		X		C	6-7-8
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X		X		C	6-7-8
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a materiali in in gomma</i> )	X		X		A-C	1-2
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X		X		C	6-7-3
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		C	2-3-9
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X		C	1-2-3-7
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		C	2-3-9
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X		X		C	1-2-3-7
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X		X		C	1-2-10-3-13
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		X		C	1-2

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X		X		A	4-5
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X		A-C	1-4-5
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X		A-C	1-4-5
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X		X		C	6-7-8
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	X	M	X	M	C	14
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X		X		C	3-6-7
130703*	miscele di carburante	X		X		C	6-7
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X		X		C	6-7-8
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X		X		C	6-7-8
150101	imballaggi di carta e cartone	X	CR	X	CR	A-C	1-4-5-15
150102	imballaggi di plastica	X	CR	X	CR	C	1-2-3-4-5
150103	imballaggi in legno	X	CR	X	CR	A	1-4-5
150104	imballaggi metallici	X	C	X	C	A-C	1-4-5
150105	imballaggi compositi	X		X		A-C	1
150106	imballaggi in materiali misti	X		X		A-C	1-4-5
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	C	X	C	C	3-6-7
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	C	X	C	C	1-3-4-5
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X		X		C	3-6-7
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X		C	1-2
160103	pneumatici fuori uso	X	C	X	C	A-C-C1	1-4-5-13
160107*	filtri dell'olio	X		X		C	3-6-7

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160113*	liquidi per freni	X		X		C	6-7-8
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X		X		C	6-7-8
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X		X		C	6-7-8
160117	metalli ferrosi	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160118	metalli non ferrosi	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160119	plastica	X	C	X	C	A-C	1-2-3-4-5
160120	vetro	X		X		A-C	1-4-5
160122	componenti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a componenti in plastica</i> )	X		X		C	1-2-3-4-5
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X		X		C	13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X		X		C	13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X		X		C	1-2-10-13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X		C	1-2-13
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X		A-C	1-2
160601*	batterie al piombo	X		X		C	1-11
160602*	batterie al nichel-cadmio	X		X		C	1-11
160603*	batterie contenenti mercurio	X		X		C	1-11
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X		X		C	2
160605	altre batterie e accumulatori	X		X		C	2-11
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		X		A-C	1-4-5
170101	cemento	X		X		A	4-5
170102	mattoni	X		X		A	4-5

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
170103	mattonelle e ceramiche	X		X		A	4-5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X		X		A	4-5
170201	legno	X		X		A	1-4-5
170202	vetro	X		X		A-C	1-4-5
170203	plastica	X		X		C	1-2-3-4-5
170402	alluminio	X	C	X	C	A-C	1-4-5
170405	ferro e acciaio	X		X		A-C	1-4-5
170407	metalli misti	X	C	X	C	A-C	1-4-5
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X		C	1-2-13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X		X		A	4-5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X		A	4-5
190904	carbone attivo esaurito	X		X		C	1-2
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X		X		C	1-2-10
200125	oli e grassi commestibili	X		X		C	6-7-8
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X		X		C	11
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X		X		C	11
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X		X		C	2-12-13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X		X		C	2-12-13

### 1.3) POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO E CAPACITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO

Nella tabella che segue sono riportati i quantitativi massimi stoccabili presso l'impianto in metri cubi, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. Sono, inoltre riportati i corrispondenti valori in peso ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie.

Tipologia	Area di stoccaggio	Quantità m <sup>3</sup>	Quantità Mg		
Accumulatori	C	Settore C1	75		
Rifiuti oleosi (filtri olio)		Settore C2			
Rifiuti oleosi ( stracci ecc)		Settore C2			
Frigoriferi, CFC e neon		Settore C2			
Olio motore esausto		Serbatoio area C			
Vernici liquide e miscele di carburanti		Settore C3			
Vernici solide ed adesivi induriti		Settore C3			
Acque di lavaggio, liquidi auto ed altri liquidi		Settore C4			
Plastica, carta e metallo, adesivi induriti, vernici, solide piccole parti di metalli, materiali tessili stracci, parabrezza ed altri rifiuti non pericolosi		Settore C5		275	225
pneumatici, altri imballaggi,, materiali da costruzione, legno, carta, metallo, gomma e vetro, parti di auto in plastica		A		225+ 30 <sup>1</sup>	
	C1	150 + 30 <sup>2</sup>			
	Totale	788	300		

<sup>1</sup> Volume relativo al cassone scarrabile utilizzabile nell'area di cernita, che va inteso come quota parziale dei 405 m<sup>3</sup> complessivi. Ciò significa che quando in area C1 è presente il cassone pieno, il quantitativo massimo stoccabile in area A è pari a 225 m<sup>3</sup>, in caso contrario è pari a 255 m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> vedi nota precedente

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti all'interno della documentazione tecnica allegata all'istanza di AIA, alle successive comunicazioni di aggiornamento e da ultimo nella documentazione tecnica trasmessa in occasione del procedimento di riesame, di cui alla nota del 26/9/2016 di prot. C.M.T. n. 110836. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto nel seguito specificato.

### PRESCRIZIONI GENERALI

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria e il suolo, nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti autorizzate presso l'installazione sono quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.2) della precedente sezione 1. Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelle riportate al punto 1.1) della precedente sezione 1;

2.3) la potenzialità dell'impianto e la relativa capacità massima di immagazzinamento, suddivise per ciascuna delle aree di stoccaggio di cui si compone l'installazione, sono quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.3) della precedente sezione 1. Il gestore dovrà sospendere il ritiro di rifiuti una volta raggiunti i quantitativi massimi (in volume o in peso) autorizzati;

2.4) i contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. Gli stessi devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto in essi contenuto e devono possedere adeguate caratteristiche in relazione allo stato fisico dei rifiuti cui sono destinati;

2.5) per agevolare l'attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, presso ogni area dell'installazione dedicata allo stoccaggio rifiuti deve essere posizionata una targa o un cartello riportante le sigle identificative di cui al punto 1.1) della precedente sezione 1. Qualora non già presenti, le targhe o i cartelli dovranno essere posizionati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto;

2.6) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione in cui deve essere riportato il codice CER e la descrizione dei rifiuti;

2.7) i contenitori mobili destinati allo stoccaggio rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. A tal fine i recipienti devono essere collocati stabilmente in gruppi ordinati di adeguata dimensione in pianta e deve essere mantenuto tra di loro un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (60 cm). I rifiuti imballati in balle o in pedane possono essere sovrapposti al massimo su tre file. I fusti od altri contenitori impilabili non devono, in ogni caso, superare i due metri di altezza;

2.8) il serbatoio di stoccaggio oli posizionato in area C, deve possedere le seguenti dotazioni che



vanno sempre mantenute in efficienza:

- bacino di contenimento dimensionato secondo le specifiche progettuali riportate negli elaborati depositati agli atti della Città Metropolitana di Torino, che deve essere mantenuto privo di colaticci nelle normali condizioni di esercizio;

- indicatore di livello;

- sfiato, munito di filtro a carboni attivi;

**2.9)** con frequenza biennale, con prima scadenza il 28/2/2017, deve essere effettuato un collaudo di tenuta idraulica del serbatoio di stoccaggio oli posizionato in area C. Gli esiti del collaudo di tenuta devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 5;

**2.10)** nell'esercizio dell'attività autorizzata devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti, emissioni diffuse, vapori e gas tossici o infiammabili;

**2.11)** le aree di pertinenza dell'installazione interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza e sottoposte a periodica pulizia. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nella successiva sezione 4, devono essere mantenuti in efficienza la rete di raccolta delle acque meteoriche ed il relativo sistema di trattamento;

**2.12)** presso l'impianto devono sempre essere disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi o dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'installazione;

**2.13)** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'installazione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione aziendale e deve essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento. Deve essere, inoltre, sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

**2.14)** la presente determinazione deve essere custodita, anche in copia, presso l'installazione corredata di tutta la documentazione tecnica in essa richiamata.

#### **ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLO STOCCAGGIO**

**2.15)** Presso l'installazione non è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi, tra loro, aventi differenti caratteristiche di pericolo. È ammessa, invece, la miscelazione delle singole partite di rifiuti costituiti da scarti di olio minerale per motori di cui al CER 130205\*, se le stesse posseggono le medesime caratteristiche di pericolo. È onere del gestore verificare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, prima di procedere alla loro miscelazione;

**2.16)** l'attività di cernita e riduzione volumetrica sono ammesse limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui al punto **1.2)** della precedente sezione 1, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'attività di riduzione volumetrica deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore avente un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;

- i rifiuti da sottoporre a riduzione volumetrica devono essere attentamente controllati al fine di rimuovere componenti o materiali in grado di generare scoppi, esplosioni e incendi;

- non è ammessa l'attività di riduzione volumetrica sui rifiuti costituiti da contenitori in pressione di cui al CER 150111\*;
- la cernita dei rifiuti deve essere affettuata nell'area interna al capannone (Area C1) anche per rifiuti diversi dagli pneumatici fuori uso, nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

### **PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

2.17) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

2.18) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014 in caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto;

2.19) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori dovrà avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- nel settore adibito allo stoccaggio di pile ed accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide o alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosione, dotato di adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere dotati di copertura e forniti di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi, oltre che di un sistema di protezione dalle acque meteoriche;

2.20) i codici CER relativi a rifiuti che possono contenere PCB o componenti da essi contaminati (ad. es. a titolo non esaustivo i CER, 160211\*, 160213\*, 200135\*) possono essere conferiti in impianto solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 216 del 24/5/1988, che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito, il gestore dovrà tenere sempre a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, la documentazione attestante le verifiche effettuate per verificare l'assenza di PCB nei rifiuti conferiti;

2.21) i rifiuti costituiti da solventi, contenenti solventi, miscele di carburanti ed altre sostanze

volatili ed infiammabili devono essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed il conseguente rischio di formazione di gas e vapori a potenziale rischio incendio;

2.22) gli pneumatici ricostruibili devono essere mantenuti distinti da quelli non ricostruibili, mediante l'impiego di apposita cartellonistica. La cernita degli pneumatici dovrà avvenire secondo le modalità dichiarate nell'apposita procedura depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino;

2.23) devono essere effettuate con idonea frequenza, periodiche campagne di disinfezione sulle aree destinate allo stoccaggio degli pneumatici, al fine di limitare la proliferazione di insetti in particolare della specie "*Aedes Albopictus*" cosiddetta zanzara tigre;

2.24) è vietato il conferimento all'installazione di rifiuti di natura domestica conferiti da privati;

2.25) i rifiuti costituiti da oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

2.26) I guasti, malfunzionamenti degli impianti o delle strutture a servizio dell'installazione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio in intestazione, indicando le problematiche occorse e gli interventi messi in atto per addivenire alla loro risoluzione;

2.27) al verificarsi di situazioni di emergenza (quali incendi, sversamenti di entità significativa ecc.) il gestore dovrà adottare le procedure contenute nel Piano di Emergenza depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere revisionato, aggiornato e trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

2.28) il gestore deve comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni la data di cessazione dell'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere allo smaltimento di tutto il materiale presente nell'insediamento, allo smantellamento delle strutture che le compongono secondo un apposito piano di dismissione, depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere revisionato, aggiornato e trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Detto piano deve essere opportunamente revisionato in occasione della cessazione dell'attività ed allegato alla comunicazione di preavviso di fine esercizio di cui sopra. È fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

### **SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E ACQUE METEORICHE**

La gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto deve essere effettuata secondo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con l'AIA n. 53-216015 del 21/2/2007 che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento di riesame.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

**3.1)** Il gestore deve assicurare la presenza presso l'installazione di personale in grado di presenziare alle attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa la SMAT S.p.a. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

**3.2)** non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso le operazioni di controllo;

**3.3)** il gestore non deve ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le operazioni sopra citate è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'installazione;

**3.4)** il gestore deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico di acque reflue, anche attraverso l'impiego di misuratori/totalizzatori la cui installazione deve essere preventivamente concordata con SMAT S.p.a.;

**3.5)** il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere mantenuto in efficienza attraverso periodica manutenzione e pulizia. In merito il gestore deve provvedere alla registrazione delle operazioni di pulizia effettuate sulle superfici scolanti, sia a secco che tramite lavaggi, delle operazioni di controllo del buon funzionamento e pulizia del sistema di trattamento e delle operazioni di pulizia della vasca;

**3.6)** deve essere mantenuto accessibile ed efficiente il pozzetto di prelievo dei campioni posto sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche;

**3.7)** lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia deve avvenire con le modalità indicate nel Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i..

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**3.8)** In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere previsto il recupero o smaltimento degli stessi come rifiuti;

**3.9)** al verificarsi di situazioni di emergenza che possano avere ripercussioni sulla rete fognaria a servizio dell'installazione (ad esempio in caso d'incendio), il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione ed alla SMAT S.p.a. per predisporre congiuntamente gli interventi necessari.

#### SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1) Presso l’installazione è autorizzato il seguente punto emissivo, avente le caratteristiche riportate nel seguito:

Punto di emissione numero	Provenienza	Limiti di emissione	Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrolli <sup>3</sup>
E1	Sfiato serbatoio fuori terra per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da scarti di olio minerale per motori	Emissioni trascurabili	Filtro a carboni attivi	N

4.2) Il gestore deve provvedere alla sostituzione del filtro a carboni con cadenza biennale, conservando presso l’installazione le fatture di acquisto del nuovo materiale filtrante.

<sup>3</sup> I= iniziale, S= semestrale A= annuale N= nessuno

## SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Candiolo.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

### 5.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento<sup>4</sup> suddivisi per CER;
- quantitativo di pneumatici fuori uso e di pneumatici ricostruibili avviati a smaltimento/recupero o ricostruzione;
- esito del collaudo periodico<sup>5</sup> di tenuta del serbatoio fuori terra posizionato in area C, prescritto al punto 2.9) della precedente sezione 2;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.2) SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantità di acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati

---

<sup>4</sup> per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2017 dovranno essere inviati i dati relativi al 2016.

<sup>5</sup> Solo per l'anno di riferimento in cui è prevista l'effettuazione di tale attività: ad esempio l'esito del collaudo di tenuto svolto a febbraio 2017 sarà allegato ai dati ambientali trasmessi ad aprile 2018.

ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).

#### **5.4) DATI E-PRTR**

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.